

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1873

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIOFI degli ATTI, TRIVA, SPAGNOLI, MARRUCCI, PEGGIO,  
ALINOVİ, ANTONI, AULETA, BELLOCCHIO, BRINA, BRUZ-  
ZANI, DARDINI, PIERINO, SARTI, UMIDI SALA, QUERCIOLI,  
BIRARDI, ALBORGHETTI, CERRINA FERONI, IANNI**

*Presentata il 5 luglio 1984*

### Riforma dell'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale ordinamento delle Casse di risparmio — essenzialmente contenuto, come è noto, nel testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 — è ormai superato. Da un lato, esso impone alle Casse una serie di limitazioni che ne frenano lo sviluppo imprenditoriale e la capacità di adeguarsi alle esigenze della clientela. Dall'altro, non consente di aggiornare e di innovare una loro fondamentale funzione, che deriva dal legame profondo con l'economia locale. Le Casse — radicate in un tessuto economico e sociale territorialmente ben delimitato — raccolgono una massa di depositi notevolmente frazionata, più ancora che per il resto del sistema creditizio, fra un insieme di piccoli risparmiatori e dovrebbero impiegare principalmente in quello stesso territorio con precipue finalità di sostegno e sviluppo dell'economia locale. Inoltre il

collegamento con l'economia locale si realizza non solo attraverso i finanziamenti in vario modo concessi alle imprese, ma anche tramite il massiccio apporto che viene dato all'operatività degli enti territoriali; e infatti quest'ultima circostanza caratterizza in maniera peculiare la struttura degli impieghi delle Casse.

Una riforma delle Casse di risparmio, un diverso loro apporto con i problemi dell'impresa, con i settori in evoluzione (energia, nuove tecnologie, servizi) oltre che con quelli tradizionali, con i problemi in genere dello sviluppo territoriale, si impongono inoltre perché, nell'attuale situazione caratterizzata dall'alto costo del danaro e dalla restrizione nelle quantità di credito disponibile, indotti anche dallo « spiazzamento » determinato dal Tesoro per il suo finanziamento, è indispensabile determinare un nuovo rapporto tra banca e impresa soprattutto nei sistemi locali.

Si tratta in definitiva di rivisitare la funzione originaria delle Casse legata principalmente alla raccolta del risparmio — e alle connesse forme succedanee della previdenza — per indirizzare tale funzione verso l'obiettivo della riallocazione selettiva della « raccolta », secondo le esigenze di sviluppo del territorio e sulla base di rigorosi criteri di imprenditorialità.

La necessità di riadeguare funzioni ed operatività delle Casse è stata posta dai più disparati ambienti. Ad essa le autorità monetarie hanno cercato di dare soluzione promuovendo una ristrutturazione interna che, attuandosi per via amministrativa senza la necessaria trasparenza e comunque senza il coinvolgimento del Parlamento, è stata giustamente definita una « rivoluzione silenziosa ».

Il riordino per via amministrativa muove dall'esigenza di ripatrimonializzare queste istituzioni. Occorre precisare al riguardo che una siffatta esigenza, se correttamente intesa e soddisfatta, non può non essere condivisa: basti pensare ad esempio alle condizioni di svantaggio in cui versano le Casse nei confronti delle Banche popolari, che godono di un sistema « aperto » di ricapitalizzazione. Inoltre, il patrimonio è diventato un fattore strategico decisivo non solo ai fini della stabilità delle aziende di credito, ma anche — e conseguentemente — ai fini delle decisioni della vigilanza creditizia; più in generale, il fattore patrimonio è entrato ormai stabilmente nelle valutazioni delle autorità comunitarie (determinazione di *ratios*, di coefficienti di solvibilità, di rischiosità, ecc.).

Peraltro, dalla necessità di ripatrimonializzazione non si può dedurre correttamente, come sovente viene asserito, la scelta di privatizzare nella sostanza le banche pubbliche, fra le quali le Casse di risparmio. È infatti possibile soddisfare le esigenze di un ampio adeguato assetto patrimoniale nel mantenimento rigoroso della natura pubblica di questi enti, in armonia con le stesse finalità riconosciute dall'articolo 47 della Costituzione alla raccolta ed all'impiego del risparmio. Né

dalla ripatrimonializzazione può farsi scaturire la scelta, come propugnato dal Tesoro, di una struttura degli organi deliberativi delle Casse imperniata sul cosiddetto sistema duale, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di amministrazione preposto alla indicazione di direttive generali e di un altro organo, il Comitato esecutivo (o di gestione), cui è affidato la gestione corrente della Cassa. In particolare, si dovrebbe trattare di organi nettamente separati e distinti, essendo anche inibita qualsiasi compresenza della maggior parte dei propri rispettivi membri. In verità, tra l'afflusso di capitale di rischio e la struttura degli organi, non è detto che debba esistere un automatico legame. Ma, soprattutto, mutuare dall'ordinamento tedesco un modulo di funzionamento che postula tutt'altre caratteristiche (si pensi alla « cogestione ») rispetto a quelli presenti in Italia, non può non creare ambiguità.

La scelta del sistema duale, che per di più non è coerente con se stessa in quanto derogano alla rigida separazione tra i suddetti organi almeno il presidente, il vicepresidente ed il direttore generale presenti in entrambi tali organismi, non solo non costituisce di per sé l'asserito argine ai sempre più sfrenati processi lottizzatori nelle nomine bancarie, ma potrebbe persino alimentarli. Infatti, chi può assicurare che la lottizzazione si arresterà a livello di Consiglio di amministrazione e non defluirà anche nel Comitato esecutivo, con la conseguenza di realizzare in quest'ultimo maggioranze precostituite (presidente, vicepresidente e direttore generale)? E chi può garantire che una soluzione del tipo anzidetto, proprio per i rischi indicati, non sia suscettibile di sfociare nell'alimentazione di spinte verticistiche e tecnocratiche, con conseguenze negative anche sotto il profilo giuridico per ciò che attiene alla responsabilità dei rispettivi organi? Ora, è del tutto evidente, anche alla luce di queste brevi considerazioni, che il nodo vero da sciogliere è quello di un cambiamento profondo nei criteri e nelle procedure delle nomine, a tutti i livelli, secondo indi-

rizzi di professionalità, di trasparenza e controllabilità.

L'intervento in via amministrativa non affronta — né del resto lo potrebbe — i temi decisivi della forma giuridica delle Casse (associazione e fondazione), dei requisiti delle nomine e delle relative procedure per arrestare effettivamente il dilagare delle lottizzazioni e degli infeudamenti del sistema creditizio, delle funzioni e della concreta operatività delle Casse, del rapporto con l'istituto centrale di categoria, ed altri ancora. Tuttavia, agendo l'intervento amministrativo sia pure indirettamente sulla materia della distribuzione degli utili, attraverso la remunerazione del risparmio esterno che affluisce per la ripatrimonializzazione, si profila l'insorgenza di ipotesi di confliggenza con l'attuale ordinamento. Infatti, come tra gli altri ha osservato il professor Galgano, devoluzioni che rideterminano l'asse delle Casse orientandolo alla percezione dell'utile sono escluse dalle finalità di queste aziende.

Nella sostanza, la « rivoluzione silenziosa » in atto — pur muovendo da esigenze reali — fornisce soluzioni ambigue e contraddittorie, quando non oggetto di possibili vizi di illegittimità. Sicché, poiché è forte l'esigenza di superare vincoli ed arcaismi propri dell'ordinamento delle Casse, di ridisegnarne l'operatività in relazione alle trasformazioni intervenute nella economia e nel territorio, di rilanciarne l'imprenditorialità e l'efficienza senza mutarne la natura pubblica, occorre promuovere un provvedimento legislativo che si atteggi come una sorta di legge-cornice, dotata dunque della necessaria flessibilità. A questo orientamento risponde la presente proposta di legge, che non vuole configurarsi come chiusa e definitiva, ma che intende essere strumento per una ridefinizione legislativa dell'assetto delle Casse, alla quale ci auguriamo concorrano anche altre parti politiche.

Punto di partenza non può non essere la constatazione che se crisi vi è nel sistema creditizio, questa è crisi del « pubblico » e del « privato »; certamente non solo del « pubblico », di modo che baste-

rebbe privatizzare quest'ultimo per trovare la panacea di ogni male. L'obiettivo ambizioso da perseguire è invece quello di come rendere possibile la coniugazione del « pubblico » con l'efficienza e l'imprenditorialità; e non certamente di assumere come un dogma l'inconciliabilità tra « pubblico » e imprenditorialità. Inconciliabilità vi è, al contrario, tra gestione finora concretamente praticata nel settore pubblico e i necessari criteri di efficienza e imprenditorialità; tra sistema di potere dominante e positiva evoluzione degli apparati finanziari verso obiettivi di efficienza e utilità sociale. Non certamente il sistema duale anzidetto — criticato anche da autorevoli personalità come il dottor Carli — può risolvere la crisi del « pubblico » nelle Casse; né lo possono soluzioni verticistiche e tecnocratiche. Serve invece una operazione complessa che, investendo ordinamento, funzioni, nomine, raccordi con gli enti territoriali, rimodelli la figura ed il ruolo delle Casse. Del resto, gli stessi vertici dell'autorità monetaria hanno espresso l'opinione che il procedimento di adeguamento di queste istituzioni in via amministrativa sia coronato da interventi legislativi, come ha osservato il direttore generale della Banca d'Italia dottor Dini al recente convegno sulle fusioni tra le Casse di risparmio.

Come è noto, le Casse di risparmio destinano al settore pubblico e in particolare all'amministrazione locale gran parte dei loro impieghi. Per quanto concerne il finanziamento dell'amministrazione locale, nessun'altra categoria delle istituzioni creditizie può essere paragonata alle Casse di risparmio. Appare in tal modo confermata la funzione storicamente assunta da questi istituti come elettivamente destinati a fornire il necessario sostegno finanziario alle iniziative degli Enti locali; funzione del resto implicita proprio nel fatto che loro scopo istituzionale è quello di trasformare un risparmio di massa in impieghi che, proprio perché consentiti da tale risparmio, devono essere contraddistinti da un elevato grado di sicurezza e di utilità. È quindi necessaria

un'opera di rinnovamento dell'ordinamento vigente che si muova lungo due indirizzi: rendere istituzionalmente definito il collegamento cui prima si accennava tra enti territoriali, categorie economico-produttive e aziende bancarie; conferire a queste ultime maggiore efficienza e agilità operativa.

Il primo obiettivo dovrà peraltro essere perseguito entro il quadro di un preciso raccordo istituzionale tra enti ed aziende, al solo fine di rendere le Casse meglio partecipi di una politica di sviluppo economico e sociale del territorio senza in alcun modo mortificare la necessaria autonomia dei loro organi, né tanto meno sminuirne le capacità professionali che anzi dovranno essere esaltate. Quanto al secondo obiettivo, va detto che esso potrà essere raggiunto solo attraverso la semplificazione della normativa, eliminando una serie di vincoli inattuati, procedendo lungo una strada che, facendo salve talune peculiarità, uniformi comunque l'ordinamento delle Casse a quello vigente per le altre istituzioni creditizie: rendendo in definitiva più valide la struttura aziendale e l'articolazione stessa del mercato. In ogni modo, indispensabile per il conseguimento di qualsiasi obiettivo di rinnovamento è una profonda revisione della forma giuridica della Casse.

È noto che esse sono oggi costituite in fondazioni — ed in tal caso sono amministrate da un Consiglio che espleta allo stesso tempo le funzioni tipiche dell'assemblea oltre che quelle proprie di un consiglio di amministrazione — oppure in associazioni: in tal caso però l'assemblea, pur presente, non ha la pienezza dei poteri di un organo siffatto, ed inoltre è praticamente formato da un numero chiuso di soci, per la maggior parte dei casi non rappresentativi della realtà economico-sociale e istituzionale in cui opera la Casse. Tale struttura va sostanzialmente modificata istituendo presso le Casse associazioni una assemblea ed un consiglio di amministrazione dotati di specifici e tipici poteri ed obblighi, in modo da consentire al vertice delle aziende la necessaria dialettica e gerarchia tra organi volitivi

ed amministrativi. Inoltre, è necessario che le assemblee riflettano pienamente la struttura economica e sociale in cui le Casse sono inserite, poiché solo in tal modo esse potranno pienamente contribuire alla crescita di queste strutture medesime. Criteri consimili ci si propone di seguire, in quanto possibili, per le Casse fondazioni.

La proposta di legge che presentiamo detta norme immediatamente precettive per le Casse associazioni, poiché in questo campo i meccanismi di cooptazione vigenti spesso alimentano veri e propri gruppi di poteri avulsi da un corretto ed efficace rapporto con i poteri pubblici locali e con le categorie economiche, produttive e professionali. E tuttavia questo passaggio assume il rilievo di una complessiva riforma dell'intero sistema delle Casse di risparmio comprese le Casse fondazioni, per le quali si dettano diverse norme, alcune immediatamente precettive, altre in sede di delega. Il ricorso a tale strumento, di cui si indicano i criteri e i contenuti, si inquadra nel contesto della uniformazione degli ordinamenti normativi dell'intero sistema bancario, sui quali è venuta maturando la necessità di una complessiva verifica.

L'articolo 1, nel ribadire la natura di enti pubblici economici delle Casse e dei Monti, prevede che nelle assemblee delle Casse associazioni entrano a far parte membri designati da enti pubblici territoriali e dalle Camere di commercio.

Gli articoli 2 e 3 completano la possibilità di istituire fondi *ad hoc* per la patrimonializzazione delle Casse.

Gli articoli 4 e 5 fissano i poteri dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione. In particolare, viene sancito che il presidente e il vicepresidente non sono rieleggibili per più di due mandati. La nomina di entrambi è il risultato di un complesso procedimento che vede la nomina in senso stretto dell'assemblea e la successiva approvazione del Ministero del tesoro, sentito il CICR, previo parere favorevole dell'apposita commissione parlamentare. È in sostanza un procedimento che, con lo scopo di predisporre un argine

istituzionale alla proliferazione della lotizzazione che propone anche nelle banche una vera questione morale, opera una sintesi tra interventi aziendali ed interventi centrali, tra ruolo dell'esecutivo e ruolo di controllo generale del Parlamento, tra articolazione e cura unitaria della funzione creditizia.

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione del collegio sindacale, i requisiti per far parte del collegio stesso (i sindaci effettivi devono essere scelti nell'albo dei revisori dei conti), nonché le procedure per la nomina del presidente.

L'articolo 7 regola la nomina (delibera consiliare ed approvazione da parte della Banca d'Italia) del direttore generale e i suoi poteri.

L'articolo 8 prevede — mutuando la parte positiva della cosiddetta scelta duale — che il Consiglio di amministrazione istituisca un Comitato esecutivo, cui sono demandate tutte le attribuzioni relative all'erogazione del credito sulla base della delega rilasciatagli dal Consiglio di amministrazione, se scelto in una rosa di esperti in particolari settori della materia finanziaria.

L'articolo 9 disciplina le medaglie di presenza e le speciali indennità ai membri del Consiglio e del collegio sindacale.

L'articolo 10, nel fissare le modalità di destinazione degli utili di esercizio, prevede che una parte di essi sia destinata a concorrere alla realizzazione di specifiche attività sociali, economiche e cul-

turali nell'ambito dei programmi di sviluppo e delle iniziative deliberate dagli enti pubblici territoriali.

L'articolo 11 prevede — considerata la particolare complessità tecnica della materia — il conferimento della delega al Governo perché emani entro sei mesi un decreto legge, sentite, tra gli altri, le competenti commissioni parlamentari, al fine di disciplinare: l'attività delle Casse di risparmio, sulla base del loro pieno assoggettamento al regio decreto-legge n. 375 del 1936 e successive modifiche ed integrazioni; la prioritaria specializzazione nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi e delle nuove tecnologie, con l'obiettivo di propulsione dello sviluppo economico territoriale; le forme della convocazione dell'assemblea e i relativi criteri deliberativi; le procedure informative alla clientela ed al pubblico sull'attività delle Casse; lo *status* delle Casse ad operatività con rilevanza nazionale; le caratteristiche delle eventuali fusioni; l'estensione delle norme sulle Casse associazioni alle Casse fondazioni, in quanto applicabili; il regime e la circolazione delle quote di risparmio; l'eventuale azione di responsabilità contro gli amministratori; la ristrutturazione dell'ICCRI.

L'articolo 12 contiene norme transitorie, con le quali si stabilisce che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, vanno nominati nuovi presidenti e vice-presidenti presso le Casse associazioni.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria, di cui al regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono enti pubblici economici.

Alle assemblee dei soci delle casse di risparmio è inibita la possibilità di cooptare nuovi soci.

Nelle assemblee anzidette entrano a far parte nuovi soci, in numero almeno uguale a quello dei soci già presenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati, per due terzi, d'intesa da comune, provincia e regione ove ha la propria sede legale la cassa e, per un terzo, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nella predetta regione.

## ART. 2.

Presso ciascuna cassa di risparmio e monte di credito, quale che sia la loro natura, possono essere istituiti fondi — per un ammontare complessivo non superiore al cinquanta per cento del patrimonio — per l'emissione di titoli di partecipazione o di risparmio, la cui remunerazione e il cui regime saranno disciplinati ai sensi del successivo articolo 11, sesto comma.

## ART. 3.

I titolari di quote dei fondi di cui al precedente articolo, riuniti in assemblea, nominano — una volta che le suddette quote abbiano raggiunto un importo minimo in percentuale del patrimonio, fissato nei rispettivi statuti — due membri nel consiglio di amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di credito

che complessivamente sia composto da non meno di sette elementi e tre membri per quei consigli che abbiano componenti non inferiori a nove.

Nelle casse di risparmio costituite in forma associativa l'assemblea di cui al comma precedente nomina, perché ne facciano parte in qualità di soci, un numero di membri non superiore al cinque per cento del totale dei soci già presenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, integrato da quelli nominati ai sensi dell'articolo 1.

#### ART. 4.

Spetta all'assemblea dei soci presso le casse di risparmio costituite in forma di associazione:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare i membri del consiglio di amministrazione nonché il presidente e il vicepresidente del consiglio medesimo;
- c) nominare i sindaci effettivi, da scegliere nell'ambito dell'albo dei revisori dei conti, e i sindaci supplenti;
- d) deliberare le modifiche statutarie su proposta del consiglio di amministrazione.

Presso le casse di risparmio costituite in forma di fondazione spettano al consiglio di amministrazione i poteri di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

#### ART. 5.

Il consiglio di amministrazione delle casse di risparmio costituite in forma di associazione è composto, in proporzione alle componenti di cui all'articolo 1, da:

- a) un numero di membri — fissato dagli statuti delle aziende, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge — nominati dall'assemblea;
- b) un presidente e un vicepresidente nominati dall'assemblea, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a). La nomina

del presidente e del vicepresidente è sottoposta all'approvazione del Ministro del tesoro sentito il CICR, su parere preventivo dell'apposita commissione parlamentare, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Restano ferme le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di credito costituiti in fondazione, in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a*), e fatto salvo quanto previsto dalla lettera *b*) del presente articolo. In ogni caso non possono far parte dei consigli di amministrazione elementi designati dall'associazione nazionale di categoria o, comunque, da associazioni nazionali.

I membri del consiglio di amministrazione, il presidente e il vicepresidente durano in carica quattro anni. Il presidente e il vicepresidente sono rieleggibili per non più di due mandati.

#### ART. 6.

Presso le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria è istituito un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Per ricoprire la carica di sindaco è necessario il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge; i sindaci effettivi devono essere scelti fra quelli compresi nell'albo dei revisori dei conti.

La nomina dei sindaci effettivi e quella del presidente del collegio sindacale sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

I sindaci partecipano alle riunioni dell'assemblea, dove esista, e del consiglio di amministrazione e possono partecipare alle riunioni del comitato esecutivo.

Le funzioni del collegio sindacale sono disciplinate dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

In particolare il collegio sindacale deve:

*a*) procedere alle verifiche della consistenza di cassa e dei valori dell'azienda;

b) procedere al controllo della contabilità generale dell'azienda;

c) verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;

d) riferire al consiglio di amministrazione e all'assemblea il risultato delle loro verifiche mediante relazione scritta da depositare quindici giorni prima della seduta del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

#### ART. 7.

Il direttore generale, per poter ricoprire la carica, deve essere in possesso dei requisiti indicati dalle norme vigenti.

La relativa nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione, ed è sottoposta al benessere della Banca d'Italia.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con voto consultivo.

#### ART. 8.

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle sue facoltà, ed entro limiti di delega predeterminati, può istituire un comitato esecutivo per la gestione corrente della cassa di risparmio o del monte di credito, anche con riferimento alla erogazione del credito. Il comitato esecutivo periodicamente riferisce al consiglio sull'esercizio dei poteri attribuitigli.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri, uno dei quali può essere anche estraneo al consiglio di amministrazione e scelto in una rosa di nominativi con particolare specializzazione in branche della materia finanziaria e bancaria.

#### ART. 9.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni di tale

organo, da determinarsi dall'assemblea sulla base di parametri riferiti all'operatività dell'azienda e fissati annualmente dalla Banca d'Italia.

Al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci spetta una indennità mensile di rappresentanza fissata dall'assemblea.

Ai membri del consiglio di amministrazione compete altresì un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni di comitati e commissioni o per lo svolgimento di altri incarichi loro affidati dal consiglio.

Non può essere comunque corrisposto più di un gettone di presenza per la stessa giornata.

Ai membri del collegio sindacale spetta un compenso annuo sulla base di parametri stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi del primo comma del presente articolo.

Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### ART. 10.

Almeno la metà degli utili netti annuali è accantonato nei fondi patrimoniali. L'importo residuo è devoluto — secondo le misure approvate dall'assemblea dei soci — alle quote di risparmio a remunerazione variabile di cui al successivo articolo 11, sesto comma.

L'utile ancora residuo è destinato a concorrere alla realizzazione di specifiche attività sociali, culturali ed economiche nell'ambito dei programmi di sviluppo e delle iniziative deliberate dagli enti pubblici territoriali presenti nelle aree in cui la cassa prevalentemente opera.

#### ART. 11.

*(Delega al Governo).*

Alle casse di risparmio e ai monti di credito su pegno di prima categoria si applica, in ogni sua disposizione, il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con-

vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni.

Si applica in ogni caso agli amministratori e ai sindaci delle aziende di credito, di cui al precedente comma, l'articolo 38 dello stesso decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Con decreto avente forza di legge ordinaria — da adottare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni parlamentari — il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per armonizzare le disposizioni del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, con quanto stabilito dalla presente legge, e per adeguare, in conseguenza delle innovazioni introdotte con gli articoli precedenti, il regime giuridico della organizzazione e dell'attività delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria.

Le norme delegate di cui al comma precedente devono comunque prevedere una particolare specializzazione dei finanziamenti delle casse di risparmio e dei monti di credito nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi, delle nuove tecnologie. Le eventuali operazioni di fusione tra i suddetti enti — nel rispetto delle norme di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni — devono comunque essere finalizzate anche al perseguimento delle indicate previsioni. Il decreto legislativo deve prevedere altresì l'approvazione, da parte del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di un nuovo statuto-tipo per le aziende di cui al comma precedente.

Nello stesso decreto devono essere contenute norme relative al funzionamento dell'assemblea dei soci, nonché dell'assemblea dei titolari di quote ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, e per la disciplina della durata in carica dei relativi componenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) previsione delle forme di convocazione dell'assemblea, su iniziativa del

consiglio di amministrazione o del collegio sindacale in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e in via straordinaria, nonché delle modalità per l'esercizio del diritto di voto;

2) possibilità di riconferma per i componenti nominati dagli enti pubblici territoriali di cui al terzo comma dell'articolo 1;

3) possibilità di istituire l'assemblea anche nelle casse di risparmio e nei monti di credito costituiti sotto forma di fondazione con l'osservanza, in quanto applicabili, dei criteri di cui all'articolo 1;

4) previsione di particolari modalità e procedure informative sulla attività delle casse di risparmio e dei monti di credito, da attuare da parte dei consigli di amministrazione, in favore rispettivamente — e in gradi diversi — della regione in cui la cassa ha sede legale, della clientela, dei risparmiatori e del pubblico in genere;

5) indicazione di norme per l'esercizio del diritto di voto negli organi assembleari ed amministrativi della cassa di risparmio e dei monti di credito;

6) previsione di specifiche norme relative alla disciplina degli organi deliberativi ed alla destinazione degli utili delle casse di risparmio operanti in ambito nazionale.

Nello stesso decreto, inoltre, devono essere dettate norme per la disciplina delle quote di risparmio a remunerazione fissa e a remunerazione variabile sulla base dei seguenti criteri:

1) trasparenza dal regime relativo alla circolazione e ai rendimenti;

2) determinazione del limite massimo di emissione delle quote in relazione all'ammontare del patrimonio complessivo;

3) controlli uniformi a quelli esercitati sugli altri titoli del mercato finanziario;

4) indicazioni di particolari forme per l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Con lo stesso decreto saranno infine emanate norme per il conseguente riassetto ordinamentale ed operativo dell'Istituto centrale delle casse di risparmio italiane, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) conferma della natura pubblica dell'Istituto;

2) priorità della funzione di coordinamento organizzativo e funzionale delle casse socie;

3) esplicazione dell'attività di impiego dell'istituto in maniera prevalente attraverso operazioni in compartecipazione con le casse socie.

#### ART. 12.

*(Norme transitorie).*

Entro tre mesi dalla costituzione della nuova assemblea devono essere nominati il consiglio di amministrazione nonché i presidenti e i vicepresidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria.